

*I giudici di legittimità precisano le condizioni e i limiti per applicare la misura preventiva*

# Sequestri ex 231 da giustificare

## Occorre spiegare l'impossibilità di attendere la condanna

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E  
GIULIA MARIA MENTASTI

**S**equestri penali coi patti: è quanto emerge dalla sentenza della terza sezione penale della Cassazione n. 47640 del 28 novembre 2023, con cui, nell'ambito di un procedimento ai sensi del dlgs 231/2001, la Corte ha affermato che per poter disporre il sequestro, trattandosi di un'anticipazione della confisca (che presuppone la condanna), vanno spiegate le ragioni della necessità, nel caso concreto, di intervenire prima della pronuncia della sentenza definitiva. In altre parole, non è sufficiente, come fatto dai giudici di merito, sostenere la possibilità di dispersione del bene quale conseguenza del normale esercizio dell'attività di qualsiasi società, anche solida, dovendosi accertare la carenza di garanzie patrimoniali o un pericolo che le stesse possano essere fatte sparire.

**Il caso.** Nell'ambito di un procedimento per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e per il relativo illecito di cui al dlgs 231/2001, il Tribunale del riesame di Cagliari aveva accolto parzialmente il ricorso avanzato dalla spa coinvolta e dal suo legale rappresentante avverso il decreto di sequestro preventivo, disposto dal Gip, del profitto del reato fino alla concorrenza di quasi un milione di euro, e in caso di incapienza nella forma per equivalente delle somme di denaro, conti correnti, depositi di risparmio, polizze assicurative, beni immobili, mobili registrati e non, aziende, quote sociali e altre utilità economiche di proprietà o nella disponibilità dei predetti. Il Tribunale del riesame aveva annullato il decreto nella parte in cui aveva disposto la misura anche per equivalente, confermando nel resto il provvedimento impugnato.

Aveva così proposto ricorso per Cassazione la società, lamentando che non fossero state indicate le ragioni, legittimanti il sequestro, per cui, nel caso concreto, sussistesse una carenza delle garanzie patrimoniali o un pericolo che le stesse fossero disperse. Sosteneva che fosse del tutto arbitraria l'affermazione per cui la società avrebbe potuto volontariamente dismettere ogni cespite potenzialmente aggredibile e per cui le società commerciali sarebbero soggette ad alterne fortune. Infatti, l'assenza di

I presupposti dei sequestri penali	
Sequestro conservativo	Come confermato da Cass. pen. n. 47640/2023, per l'adozione del sequestro conservativo rileva il fondato motivo che alternativamente le garanzie del credito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• manchino, ossia vi sia la certezza, allo stato, dell'inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione</li> <li>• si disperdono, quando l'atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio pur attualmente sufficiente</li> </ul>
Sequestro preventivo	Come altresì affermato da Cass. pen. n. 47640/2023, alla luce della natura anticipatrice della misura cautelare, il provvedimento di sequestro preventivo del profitto si deve soffermare sulle ragioni per le quali: il bene nel caso concreto potrebbe nelle more del giudizio essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato non è così possibile attendere l'esito del processo e le eventuali condanna definitiva e confisca

alcuna volontà di sottrarre garanzie e beni all'eventuale esecuzione della confisca sarebbe stata confermata dal fatto che, dal momento in cui l'indagato e la società erano state informate dell'esistenza delle indagini, non solo non avevano più dismesso alcun cespite, ma al contrario avevano accresciuto il patrimonio.

Ciò detto, la difesa riteneva che in ogni caso l'ammontare del sequestro fosse sproporzionato ed eccessivo, perché il provvedimento avrebbe al più dovuto riguardare, non l'intero contributo ricevuto dalla società, ma la sola parte ritenuta essere stata illegittimamente rendicontata, escludendo così dal sequestro tutti i costi di cui non si era contestata la legittimità. Dunque, nel pronunciarsi sul ricorso, la Cassazione ha innanzitutto valutato infondato questo secondo motivo, avendo il tribunale rilevato come il contributo fosse stato ottenuto attraverso la creazione, fin dalla fase della partecipazione alla procedura, di una situazione di falsa apparenza con riferimento al rispetto degli obblighi posti a carico dalla società sulla base del bando e del disciplinare, al fine di poter essere ammessi al finanziamento.

L'altro motivo è stato invece ritenuto fondato, con particolare riferimento alla mancata indicazione delle ragioni per cui, nel caso concreto, sussistesse una carenza delle garanzie patrimoniali o un pericolo che le stesse potessero essere disperse. Sul punto la Suprema corte ha richiamato la sentenza delle sezioni

unite n. 36959 dell'11 ottobre 2021, secondo cui, alla luce della natura anticipatrice della misura cautelare, è necessario che il provvedimento di sequestro preventivo del profitto si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, così da non poter attendere l'esito del processo e l'eventuale condanna definitiva, a cui è subordinata la confisca.

**Parallelismi con il sequestro conservativo.** La Cassazione ha inoltre sottolineato il parallelismo con il sequestro conservativo di cui all'art. 316 c.p.p., che presenta le stesse esigenze di preservare la operatività delle istituzioni, seppur con riferimento in questo caso al "pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato", anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono. E proprio in relazione al sequestro conservativo è stato ricordato come la sentenza delle sezioni unite n. 51660 dell'11 dicembre 2014 ha affermato che per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316 c.p.p., commi 1 e 2, non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte

di un patrimonio di per sé adeguato. In particolare, è stato spiegato che le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell'attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l'atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio di per sé adeguato. In particolare, è stato spiegato che le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell'attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l'atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio di per sé adeguato.

**Il giudice dovrà spiegare le ragioni della impossibilità di attendere la condanna; infatti, il provvedimento va rapportato al criterio generale della "esigenza anticipatoria" della confisca**

di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia, a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l'obbligazione. I due eventi, come chiaramente espresso dalla norma con la formula disgiuntiva rilevano (o possono rilevare) autonomamente.

In sintesi, è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare la motivazione del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice do-

vrà spiegare, in termini che potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitivo del giudizio.

**La decisione della Suprema corte.** Venendo al caso di specie l'ordinanza del Tribunale del riesame era intervenuta nell'ambito di un sequestro di un bene quale profitto del reato, affermando che la possibilità di dispersione conseguente al normale esercizio dell'attività sussisterebbe anche per le società solide e non in condizioni di decozione, potendo i cespiti oggetto di aggressione essere dispersi sia in relazione alla normale attività economica, sia alle possibili incertezze gestionali conseguenti anche al provvedimento di apprensione e all'indagine in corso. Nonostante la documentazione prodotta dalla difesa a riprova della solidità patrimoniale della azienda, era stata compiuta una astratta valutazione, utilizzabile per tutte le attività economiche, per ritenere configurabile un futuro depauperamento del debitore, sottolineando come, in generale, le società commerciali sarebbero soggette ad alterne fortune, determinate da un'innumerabile quantità di fattori, alcuni dei quali non dipendenti dalla buona e prudente gestione (come crisi di mercato e simili), che potrebbero inaspettatamente in tempi rapidissimi determinare mutamenti radicali anche in relazione a situazioni apparentemente molto floride. Si era ritenuto, in particolare, meritevole di considerazione anche la agevole possibilità di sviare le somme verso altre attività economiche remunerative, ma comunque rischiose per la conservazione delle somme oggetto di sequestro. Al contrario, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare il perché della impossibilità nel caso concreto di attendere il provvedimento definitivo del giudizio, motivazioni che non avrebbero potuto essere individuate in generici principi in tema di esercizio di attività commerciale, come avvenuto nel caso di specie. In altre parole, il Tribunale aveva contravvenuto alla necessità di spiegare le ragioni della necessità di adozione della misura provvisoria prima della pronuncia di condanna e, con essa, della statuizione di confisca. La Suprema corte ha così annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al tribunale di Cagliari per nuovo esame.